

Elementi caratteristici del dolo sono la previsione dell'evento e la sua volontarietà

Dal Tribunale di Torino due sentenze innovative sull'incendio e sull'amianto

di **Novelio Furin** e **Marco Grotto**, avvocati in *Vicenza esperti in diritto penale d'impresa*

Le due sentenze della Corte di Assise di Torino 14 novembre 2011 e del Tribunale di Torino 13 febbraio 2012 possono essere evidenziate per l'applicazione di fattispecie penali dolose nell'ambito degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. La sentenza di primo grado pronunciata nella vicenda di una importante acciaieria ha ritenuto l'amministratore della società responsabile della morte dei lavoratori a titolo di dolo eventuale. Anche il caso della sentenza inerente a una azienda produttrice di eternit ha aperto nuove prospettive in quanto, pur in presenza della morte di numerose persone, la scelta processuale è stata quella di non contestare l'omicidio colposo ma l'omessa adozione dolosa di impianti destinati a prevenire gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'aumento statistico dell'incidenza delle malattie non ha consentito di ritenere provato il nesso di causa (senza il quale non è possibile giungere a una sentenza di condanna) tra la condotta ascritta ai vertici aziendali e le morti o le lesioni dei singoli lavoratori. Sarà possibile verificare se i giudici di secondo grado e di legittimità confermeranno o meno questa impostazione, che è apparsa innovativa ma che ha presentato anche alcuni aspetti di criticità legati alla prova dell'accettazione del rischio propria del dolo eventuale.

ESPLOSIONE - AMIANTO - CRITICITÀ - ACCETTAZIONE DEL RISCHIO - DOLO

Il caso di un'acciaieria di Torino: i fatti

Il 15 aprile 2011, la Corte di Assise di Torino ha condannato i vertici di una importante acciaieria per un gravissimo infortunio sul lavoro, occorso a dieci operai impiegati presso lo stabilimento piemontese^[1].

Il 6 dicembre 2007, presso la linea di ricottura e decappaggio, si è sviluppato un violento incendio, probabilmente dovuto allo sfregamento di un nastro contro la struttura metallica dei macchinari o contro grumi di carta

accumulati. Intervenuti con gli estintori manuali per spegnere il rogo, gli operai sono stati investiti da una vampata di fuoco (cosiddetto *flash-fire*) che si è prodotta con improvvisa violenza in seguito alla rottura di un tubo contenente olio idraulico a elevata pressione che, in buona parte, nebulizzava generando uno *spray* di vapori e minuscole gocce che, a propria volta, trovavano innesco nel focolaio d'incendio già in atto.

Sette dei dieci operai sono morti in conse-

[1] La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha riformato la sentenza resa in primo grado il 14 novembre 2011, ritenendo il principale imputato colpevole di omicidio colposo (colpa grave, vista l'entità della pena irrogata pari a 10 anni) e non anche di omicidio doloso, come richiesto dalla Procura della Repubblica con impostazione accolta dai giudici di primo grado. Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

Riquadro 1

Art. 437, «Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro», codice penale

«Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.»

guenza dell'evento, mentre altri tre sono rimasti feriti.

I soggetti tratti a giudizio e le rispettive imputazioni

Per questo incidente sono stati tratti a giudizio:

- l'amministratore delegato;
- un consigliere di amministrazione;
- un dirigente con funzioni di direttore dell'area tecnica e servizi;
- il direttore dello stabilimento;
- il dirigente con funzione di responsabile dell'area ecologia, ambiente e sicurezza;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Sono stati coinvolti nel processo, quindi, i soggetti che hanno rivestito posizioni sia di vertice all'interno della struttura, sia di livello intermedio.

A questi soggetti sono stati contestati i reati:

- art. 437, cod. pen. - rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (si veda il riquadro 1);
- art. 589, cod. pen. - omicidio colposo (si veda al riquadro 2);
- art. 423, cod. pen. - incendio (si veda il riquadro 3);
- art. 449, cod. pen. - delitti colposi di danno (si veda il riquadro 4).

Al solo amministratore delegato è contestato anche il reato di omicidio volontario.

La contestazione del dolo eventuale

La cronaca giudiziaria ha dedicato particolare attenzione alla vicenda. L'interesse è dovuto sia alla gravità dell'accaduto (la morte di sette operai è sicuramente un evento gravissimo), sia alla scelta della Procura della Repubblica competente di contestare, tra l'altro, il delitto di omicidio volontario e non, come accade di

solito nel caso di infortuni sul lavoro, il delitto di omicidio colposo.

Dolo e colpa: cenni definitori

Per cercare di comprendere la portata innovativa della scelta accusatoria appare necessario analizzare brevemente le definizioni di "dolo" e di "colpa".

Queste definizioni sono espressamente contenute nel codice penale. Il fatto che il codice abbia definito concetti generali come quelli di "dolo" e di "colpa" rappresenta una peculiarità del sistema giuridico italiano. In altri Paesi europei (per esempio, la Germania), infatti, è stato deliberatamente ritenuto che non sia compito del legislatore definire i concetti generali, semmai, questo mandato dovrebbe essere affidato alla dottrina.

Ebbene, l'art. 43, c. p. (si veda il riquadro 5), ha previsto che il delitto è doloso o, secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e dal quale la legge ha fatto dipendere l'esistenza del delitto, è stato previsto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione od omissione. Elementi caratteristici del dolo sono, quindi, la previsione dell'evento e la sua volizione o volontarietà.

Per converso, il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se previsto, non è voluto dall'agente ed è realizzato a

Riquadro 2

Art. 589, «Omicidio colposo», codice penale

«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.»

Riquadro 3

Art. 423, «Incendio», codice penale

«Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica».

causa di negligenza o di imprudenza o di imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, di regolamenti, di ordini o di discipline.

Nel caso della colpa, pertanto, l'evento non è voluto, ma è conseguenza della violazione di regole di comportamento (cosiddette cautelari o modali) che, se rispettate, l'avrebbero impedito.

Così la regola cautelare "fermati allo stop" può impedire che possa verificarsi l'evento "scontro tra veicoli" (con conseguente lesione alle persone). È possibile distinguere, poi, tra una colpa generica e una colpa specifica. Nel primo caso, le regole cautelari sono ricostruite a partire da valutazioni di diligenza, di prudenza e di perizia. Nel secondo caso, invece, i precetti comportamentali sono già fissati in leggi, regolamenti, ordini o discipline. È evidente che le regole cautelari codificate in testi scritti (colpa specifica) sono più facilmente conoscibili di quelle che, invece, devono essere ricostruite sulla base di valutazioni di prevedibilità ed evitabilità affidate al singolo interprete (colpa generica). La disciplina sulla sicurezza dei luoghi di lavoro rappresenta, assieme alla disciplina sulla sicurezza stradale,

Riquadro 4

Art. 449, «Delitti colposi di danno», codice penale

«Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.»

un concreto esempio di codificazione delle regole cautelari.

Dolo eventuale e colpa cosciente

Nel caso concreto, la Procura della Repubblica ha contestato a uno degli amministratori dell'azienda torinese il reato di omicidio doloso. La pubblica accusa ha fatto riferimento, però, a quella forma particolare, "attenuata" dell'elemento soggettivo che è il "dolo eventuale".

Nel sistema italiano esistono, infatti, diversi tipi di dolo:

- generico;
- intenzionale;
- diretto;
- specifico;
- eventuale.

Il dolo generico rappresenta la "forma base" di dolo, non è importante quale sia lo scopo che l'agente si prefigge di raggiungere, è sufficiente che lo stesso si prefiguri e voglia l'evento. Nel caso del dolo intenzionale, invece, l'agente ha voluto specificamente la realizzazione dell'evento (per esempio, il reato di abuso d'ufficio, art. 323, c.p.; si veda il riquadro 6). Nel dolo diretto, l'agente sa che per raggiungere un determinato fine dovrà cagionare un certo evento (per esempio, per riscuotere il premio dell'assicurazione, che integra un reato di truffa, il soggetto sa che deve dare fuoco al capannone, realizzando in questo modo un danneggiamento).

Nel dolo specifico, l'agente ha agito perseguendo un obiettivo preciso che, tuttavia, non è necessario sia raggiunto (per esempio, il fine di profitto nel delitto di furto, art. 624, c.p.; si veda il riquadro 7).

Nel dolo eventuale, infine, l'agente è consapevole che l'evento potrà accadere e, nonostante questo, decide di agire "accettando il rischio della sua verifica". È il caso del terrorista che vuol far esplodere una bomba in una piazza in piena notte (quindi, agisce con l'intento di cagionare danni a cose) e sa che è possibile anche che la deflagrazione potrebbe investire un passante; il soggetto non agisce con il fine di uccidere il passante, ma, pur di raggiungere il suo obiettivo, accetta il rischio che questo evento possa accadere a seguito della propria condotta).

Il codice penale, mentre costruisce alcune fattispecie attorno al dolo specifico o al dolo intenzionale, non ha espressamente trattato del dolo

Riquadro 5

Art. 43, «Elemento psicologico del reato», codice penale

«Il delitto:

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.»

eventuale. Tuttavia, dottrina e giurisprudenza pacificamente lo hanno ammesso in virtù del disposto dell'art. 133, c.p. (si veda il riquadro 8), il quale, tra i criteri di commisurazione della pena, ha contemplato l'«intensità del dolo». Il dolo più intenso è, evidentemente, quello intenzionale (l'agente vuole esattamente il verificarsi dell'evento), mentre quello meno intenso è quello eventuale (l'agente non vuole la verifica dell'evento, ma ha accettato il rischio della sua verifica).

La tematica del dolo eventuale è nota soprattutto per la sua difficile distinzione dalla colpa cosciente.

Il problema è molto delicato, perché tutti i delitti sono punibili a titolo di dolo, mentre solo alcuni (espressamente individuati dalla legge) sono punibili a titolo di colpa. Ne segue che quando non è prevista la forma colposa del delitto (per esempio, danneggiamento), ritenere sussistente il dolo o la colpa ha conseguenze in termini di punibilità o meno della condotta (per esempio, il danneggiamento commesso con dolo intenzionale o eventuale è punibile, il danneggiamento commesso con colpa anche cosciente non è punibile).

Occorre stabilire, quindi, cosa sia la colpa cosciente. L'art. 43, c.p., laddove ha definito la colpa, ha ammesso che l'evento possa anche essere «preveduto». L'art. 61, punto 3, c.p., poi, ha contemplato una circostanza aggravante per l'ipotesi in cui l'evento, cagionato con colpa, sia stato previsto dall'agente; in questo caso, la pena prevista per il reato colposo potrà essere aumentata fino a un terzo. La previsione dell'evento, dunque, può caratterizzare il dolo, ma può sussistere anche nel caso

della colpa. È possibile che, infatti, l'agente abbia agito trasgredendo una regola cautelare e prefigurandosi, al contempo, la possibilità dell'evento. Quel che distingue dolo e colpa, in questo contesto, è l'accettazione o meno del rischio di verificazione dell'evento. Nella colpa cosciente, l'agente ha immaginato l'evento ma ha pensato (sbagliando) di essere in grado di evitarlo; nel dolo eventuale, l'agente ha immaginato l'evento ma, nonostante questo, ha deciso di agire, accettando, quindi, il rischio della sua verificazione. Il caso classico di colpa cosciente è quello del lanciatore di coltelli che riesce a immaginare la possibilità di colpire la propria assistente anziché la mela che la stessa regge, ma pensa di essere in grado di evitare questo evento grazie alla propria abilità.

Il problema è, dunque, quando c'è dolo eventuale e quando c'è colpa cosciente.

In chiave comparata, occorre segnalare che alcuni ordinamenti ammettono forme di responsabilità intermedia. È il caso della *mise en danger* (messa in pericolo) francese, della *gross negligence* (negligenza grave) inglese e della *leichtfertigkeit* tedesca (un misto tra dolo e colpa), che sono forme di colpevolezza pensate per racchiudere sotto un'unica veste ipotesi di colpa cosciente e grave e ipotesi di dolo eventuale, esonerando così l'interprete della distinzione tra le une e le altre.

Cosa cambia nel contestare il dolo anziché la colpa

Nel caso di un infortunio mortale, la contestazione dell'omicidio doloso anziché di quello colposo ha essenzialmente tre conseguenze:

- l'omicidio doloso è punito più gravemente

dell'omicidio colposo. L'art. 575, c.p., «*Omicidio doloso*», ha previsto la pena della reclusione non inferiore a 21 anni (la pena comminata nel caso dell'acciaieria di Torino è di 16 anni e 6 mesi in quanto sono state riconosciute all'imputato sia le attenuanti generiche ex art. 62-bis, c.p., sia l'attenuante del risarcimento del danno prevista dall'art. 62, punto 6, c.p.); l'art. 589, comma 2, c.p. (omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche), è sanzionato con la reclusione da 2 a 7 anni, pena che può arrivare, però, a 15 anni nel caso (come quello esaminato) in cui sia provocata la morte di più persone;

- la contestazione dell'omicidio doloso reca in sé uno stigma sociale. Questo è il motivo che, probabilmente, ha condotto alcuni Pubblici Ministeri a contestare l'omicidio doloso nel caso di incidenti stradali provocati da guidatori ubriachi;
- la contestazione del titolo doloso di reato ha escluso la responsabilità degli enti. Il D.Lgs. n. 231/2001 ha previsto che, infatti, l'ente deve rispondere per l'omicidio (o le lesioni) commesse con colpa e non anche per quelle commesse con dolo. Se è contestato il reato doloso, quindi, non vi è possibilità di contestare anche la responsabilità dell'ente.

Nel caso di specie, peraltro, a tutti gli imputati, tranne che all'amministratore delegato, è stato contestato l'omicidio colposo (capo D) e, pertanto, anche l'ente è stato tratto a giudizio.

La condanna per omicidio doloso

Chiarito il contesto, è opportuno individuare quali sono i passaggi fondamentali della motivazione che sorreggono la condanna di primo grado per omicidio volontario.

Si ha dolo quando c'è rappresentazione dell'evento e sua volontarietà (anche nella forma attenuata dell'accettazione del rischio di una sua verifica).

Quanto alla rappresentazione dell'evento, il problema principale concerne l'individuazione di quale evento deve essere oggetto di rappresentazione; è necessario capire se occorre fare riferimento a un evento concreto, circostanziato quanto a tempo o luogo (la morte di sette operai investiti da una fiammata che si è sviluppata in conseguenza della rottura di una condotta a pressione di olio lubrificante), oppure se è possibile fare riferimento a una classe di eventi (la morte di uno o più lavoratori per carenze antinfortunistiche).

Riquadro 6

Art. 323, «*Abuso di ufficio*», codice penale

«Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.»

Riquadro 7

Art. 624, «*Furto*», codice penale

«Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625.»

Quanto alla volontarietà dell'evento, la questione principale è rappresentata dal fatto che nel dolo eventuale l'agente non vuole l'evento o, almeno, lo vuole solo nella forma attenuata dell'accettazione del rischio che lo stesso possa verificarsi.

Su questi due punti, si è soffermata ampiamente la sentenza di primo grado.

Quanto alla rappresentazione, la Corte d'Assise (si è proceduto, infatti, per omicidio doloso, il che ha attratto la competenza per gli altri reati, compreso l'omicidio colposo plurimo) ha messo in luce che:

- l'imputato era un tecnico esperto;

Riquadro 8

Art. 133, «Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena», codice penale

«Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.»

- lo stesso aveva partecipato a un *meeting* interno nel quale era stata discussa una metodologia per prevenire gli incendi nelle linee di decappaggio;
- in un altro stabilimento tedesco dell'acciaieria torinese si era sviluppato un grosso incendio;
- l'imputato aveva chiesto espressamente se la metodologia suggerita dalla casa madre a seguito dell'incendio in Germania potesse essere applicata anche a Torino;
- lo stesso aveva visitato lo stabilimento di Torino una o due volte al mese e, dunque, aveva conoscenza diretta del degrado della linea produttiva e dei frequenti incendi;
- le compagnie assicurative avevano valutato come "notevole" il rischio di incendio, imponendo una franchigia superiore rispetto a quella prevista per gli altri rischi.

Infine, la sentenza ha richiamato le relazioni tecniche di esperti, conosciute dall'amministratore delegato, nelle quali, di nuovo, erano stati compiutamente enucleati tutti i rischi poi effettivamente concretizzatisi nel tragico evento.

Quanto alla volizione, la Corte ha ritenuto che l'imputato avesse accettato il rischio di verificazione dell'evento (inteso come evento-tipo e non come evento concreto e specifico) in ragione del fatto che, da un lato, aveva scelto di posticipare gli investimenti necessari a mettere in sicurezza lo stabilimento di Torino e, dall'altro, aveva ritenuto di continuare la produzione per i 15 mesi successivi alla decisione di chiudere lo stabilimento piemontese e questo nonostante fosse noto allo stesso il degrado degli ambienti lavorative.

In sostanza, ha concluso la sentenza, è ben vero che l'imputato aveva sperato che l'evento non accadesse, ma per aversi colpa (cosciente), la

speranza del non accadimento deve essere ragionevole. Nel caso di specie non lo era.

L'eternit: un caso ben più difficile

Quando sono considerate le morti da amianto è necessario affrontare alcuni tra i più complessi problemi della teoria generale del reato.

In questi casi, la contestazione processuale è sempre stata, per il passato, quella dell'omicidio colposo. Questa contestazione, però, ha imposto di affrontare diversi problemi scientifici e giuridici, che possono essere schematicamente riassunti in:

- problemi di causalità;
- problemi di distinzione tra causalità attiva o causalità omissiva;
- problemi legati all'individuazione della posizione di garanzia e alla successione dei soggetti responsabili;
- problemi di colpa;
- responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione senza delega.

Problemi di causalità

Sulla relazione tra inalazione di amianto e sviluppo di asbestosi si contrappongono due teorie medico-scientifiche. Quella secondo la quale la patologia è dose dipendente e quella secondo cui, invece, la malattia è dose indifferente.

Secondo la prima impostazione (seguita dalla giurisprudenza di legittimità), la prolungata esposizione all'amianto ha un effetto acceleratore sulla produzione dell'evento, più prolungata è l'esposizione all'amianto prima sovrappiunge la morte. Per la seconda impostazione, invece, preferita dalle difese e sposata da qualche giudice di merito, quel che conta è l'esposizione iniziale; le esposizioni successive, quindi, non influirebbero sul decorso del

processo morboso. La scelta tra una delle due teorie scientifiche ha ripercussioni giuridiche notevoli. Sposando la prima teoria, chiamati a rispondere della morte di un lavoratore esposto all'amianto, saranno tutti i soggetti che, nel corso degli anni, hanno ricoperto la qualifica di datore di lavoro. Nel secondo caso, invece, solo chi era datore di lavoro al momento della prima inalazione potrà essere ritenuto responsabile dell'evento.

Problemi di distinzione tra causalità attiva o causalità omissiva

Non è sempre facile distinguere quando un evento sia cagionato da un'azione e quando, invece, lo stesso sia cagionato da un'omissione. Un'azione presuppone una condotta attiva e, quindi, la trasgressione di un divieto (faccio quello che non dovrei fare); l'omissione presuppone una condotta passiva e, quindi, la trasgressione di un comando (non faccio quello che dovrei fare).

Nel caso di condotte attive la causalità è accertata attraverso la teoria della cosiddetta *condicio sine qua non*, ovvero della condizione necessaria. In pratica, è necessario verificare se, eliminata mentalmente l'azione (la condotta attiva, ho fatto quello che non dovevo fare), l'evento venga meno oppure no; solo nel primo caso sarà possibile considerare sussistente la causalità (l'evento è stato causato da quella condotta). Il nesso causale, invece, non sussiste quando, eliminata mentalmente la condotta, sia accertato che l'evento sarebbe accaduto ugualmente; in questo caso, infatti, l'evento dipende non dalla condotta ma da cause diverse.

Nel caso di condotte omissive, c'è un problema in più, ovvero non esiste alcuna azione che

possa essere eliminata mentalmente. In questo caso il procedimento per accertare la causalità è per addizione mentale (quindi, doppiamente ipotetico), è necessario aggiungere mentalmente la condotta doverosa omessa e, quindi, verificare se l'evento permanga oppure no. Nel secondo caso (ovvero quando sia verificato che l'evento non sarebbe accaduto se l'agente avesse agito così come imposto dall'ordinamento) dovrà essere ritenuto sussistente il nesso di causa.

Il problema, faticosamente affrontato in giurisprudenza, ha riguardato l'efficacia impeditiva della condotta doverosa. Infatti, occorre stabilire se sia necessario provare che l'azione doverosa, se tenuta, avrebbe certamente impedito il verificarsi dell'evento oppure se sia possibile ritenere esistente il nesso di causa quando l'azione comandata avrebbe probabilmente (ma non certamente) evitato l'evento. Per comprendere il problema, basti pensare al settore medico, è sufficiente stabilire se risponde di omicidio solo il medico che ha ommesso di praticare un intervento sicuramente salvifico oppure anche il medico che ha ommesso di praticare un intervento che aveva solo alcune probabilità di successo.

Alcuni ritengono che il rapporto tra omissione ed evento debba essere accertato esclusivamente per il tramite di leggi scientifiche certe o prossime alla certezza, deve essere provato che l'esposizione all'amianto provoca il tumore nel 100% o nel 99% dei casi, ovvero deve essere certo che se un soggetto è esposto all'amianto si ammala.

Altri, invece, hanno ritenuto possibile utilizzare leggi scientifiche anche solo probabilistiche. Per esempio, a livello statistico è stato verificato che il tumore ai polmoni è tre volte più frequente in chi è esposto all'amianto rispetto a chi non lo è e, per l'effetto, è possibile ritenere che esista un nesso di causa tra esposizione e malattia (causalità epidemiologica). Con una importante sentenza in tema di causalità medica^[2], le Sezioni Unite hanno scelto una via intermedia per l'affermazione della causalità omissiva. Ovvero, può essere ritenuta sussistente la causalità anche quando si disponga solo di una legge scientifica probabilistica (quindi, non certa), ma sia possibile

Riquadro 9

Art. 61, «Circostanze aggravanti comuni», punto 3, codice penale

«Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti: (omissis) 3) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento; (omissis)».

[2] Si veda Cassazione, sezioni unite, 10 luglio 2001, n. 30328.

Riquadro 10

Art. 62-bis, «Circostanze attenuanti generiche», codice penale

«Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62. Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, comma 1, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, comma 4, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni. In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.»

escludere che l'evento è accaduto in ragione di fattori diversi da quelli presi in considerazione dalla stessa. Il caso di Porto Marghera rappresenta un utile esempio, poiché è probabile che l'esposizione prolungata al cloruro di vinile (CVM) provochi il tumore ai polmoni, è possibile ritenere sussistente la causalità tra omessa adozione di dispositivi di protezione e morte del lavoratore quando non siano possibili spiegazioni alternative (per esempio, il fumo da sigaretta).

Posizione di garanzia e successione dei responsabili

Il reato omissivo di evento (ovvero improprio) può essere contestato solo a chi riveste una posizione di garanzia.

Poiché, in alcune situazioni, il titolare del bene giuridico (nel caso esaminato, è il lavoratore il titolare del bene "vita" o del bene "integrità fisica") non è in grado di proteggerlo adeguatamente, l'ordinamento ha affidato questo compito a un altro soggetto (il garante, ruolo che nel caso esaminato può essere rivestito dal datore di lavoro, dal dirigente, dal medico competente oppure dagli altri attori della sicurezza individuati dal D.Lgs. n. 81/2008). Così, il datore di lavoro, al quale compete la gestione della fonte di pericolo (l'attività lavorativa), ha il compito di evitare che dalla medesima derivino danni ai lavoratori.

Tuttavia, è garante solo chi ha un obbligo "giuridico" di evitare l'evento. Questo obbligo può nascere sicuramente dalla legge oppure da un contratto. Secondo alcuni (la giurisprudenza maggioritaria è concorde sul punto)

questo obbligo può anche nascere da un'assunzione volontaria della posizione di garanzia (per esempio, l'ingerenza del committente nei confronti dell'appaltatore). Secondo altri la posizione di garanzia può nascere anche dall'aver determinato una situazione di pericolo.

Il garante deve poi essere dotato dei poteri impeditivi dell'evento; infatti, non è possibile condannare una persona per non aver fatto quel che la stessa non aveva la possibilità (fisica o giuridica) di fare.

Quindi, possono essere chiamati a rispondere penalmente per morti o per lesioni conseguenti alle malattie professionali connesse all'eternit solo i soggetti che, nell'ambito delle organizzazioni aziendali, siano dotati dei poteri necessari (di spesa, di organizzazione, di gestione in generale) per la conduzione dell'attività produttiva.

Senza affrontare il problema, è opportuno sottolineare che, con riferimento alle malattie professionali, un ruolo di responsabilità e, quindi, una posizione di garanzia potrebbe essere individuata anche in carico al medico competente. È ben vero che questi non organizza la produzione, tuttavia, lo stesso è destinatario di obblighi specifici, anche valutativi dei rischi relativi alla salute e all'igiene del lavoro e, soprattutto, deve attestare l'idoneità alla mansione, con o senza prescrizioni.

Spiegato il concetto di posizione di garanzia, è possibile affrontare la questione della successione nel tempo di soggetti garanti.

Infatti, nel caso in cui un lavoratore muoia per contagio da amianto dopo essere stato espo-

Riquadro 11

Art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008

«b) “datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo».

sto per tutta la vita lavorativa alla sostanza venefica presso la stessa o in varie aziende, occorrerà comprendere quali soggetti dovranno essere citati in giudizio.

Visto che la patologia ha un tempo di latenza notevole, è verosimile che, dal momento della prima inalazione al momento del decesso, diverse persone si sono succedute all’interno del consiglio di amministrazione della stessa azienda oppure diverse persone abbiano composto il consiglio di amministrazione delle diverse aziende datrici di lavoro; quindi, occorre comprendere a carico di chi dovrà essere aperto il processo, se a carico degli ultimi consiglieri, a carico dei primi o a carico di tutti. È questo il problema della successione nella posizione di garanzia, problema che è strettamente legato all’opzione scientifica scelta in punto di causalità. La giurisprudenza è incline a preferire la spiegazione scientifica secondo la quale la patologia è amianto-correlata. Di conseguenza, tende a ritenere responsabili tutti coloro che, nel tempo, abbiamo rivestito la posizione di garanti; anche per chi non ha dato origine alla prima esposizione, il non aver fronteggiato il rischio amianto è letto, quindi, come contributo all’evoluzione più rapida della malattia.

Problemi di colpa

L’essenza della colpa sta nella violazione di una regola cautelare che, se rispettata, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento.

È per questo che la regola cautelare deve essere costruita a partire proprio dall’evento. I criteri sono quelli della prevedibilità e dell’evi-

tabilità; previsto l’evento, è possibile individuare il comportamento che serve per evitarlo. Tuttavia, occorre comprendere a quale evento è necessario fare riferimento. Bisogna stabilire se è necessario fare riferimento alla morte di “Tizio” avvenuta il giorno X per la patologia Y (evento in concreto) oppure se può essere sufficiente fare riferimento alla morte di un qualsiasi lavoratore per qualsiasi patologia (evento in astratto), oppure, ancora, se bisogna fare riferimento a classi di eventi (per esempio, morte dei lavoratori per patologie polmonari connesse alla respirazione di polveri, senza distinguere tra mesotelioma e asbestosi).

Inoltre, occorre verificare l’efficacia che deve avere la regola cautelare, se certa o probabile. Il problema è analogo a quello visto in tema di causalità omissiva; infatti, occorre stabilire se posso condannare una persona per non aver tenuto un comportamento che solo probabilmente avrebbe evitato l’evento oppure occorre che sia certo che, nel caso di rispetto della regola cautelare, l’evento non si sarebbe verificato.

Infine, c’è l’aspetto della conoscibilità della regola precauzionale. In tema di amianto, la questione è molto dibattuta. Il problema è che la consapevolezza che le polveri fini provocano malattie all’apparato respiratorio è risalente ai primi decenni del ’900, ma solo dagli anni ’70 è stato appurato che la polvere di amianto provoca il tumore.

È necessario stabilire se il datore di lavoro che, negli anni ’50, ha esposto i lavoratori alle polveri di amianto, possa essere chiamato a

rispondere della loro morte, considerato che solo tra la fine degli anni '60 e gli anni '70 si è venuti a conoscenza della potenziale mortalità di questa sostanza.

I principi generali hanno imposto che possa essere condannato solo chi conosceva o poteva conoscere la pericolosità della propria condotta. La giurisprudenza, tuttavia, tende a ragionare in termini di evento astratto poiché le patologie polmonari sono note da tempo e poiché, anche prima degli anni '70, il legislatore ha imposto l'uso di maschere e aspiratori negli ambienti contaminati da polveri fini. Questo perché, pur non essendo allora prevedibile l'evento concreto (appunto, morte da amianto), era comunque prevedibile un evento dello stesso tipo di quello poi verificatosi (patologie respiratorie) che poteva essere probabilmente evitato con le stesse regole cautelari già note (uso di maschere e di aspiratori per le polveri fini).

La responsabilità dei componenti del CdA senza delega

Infine, c'è la problematica della responsabilità degli amministratori senza delega.

Dato per scontato che delle malattie in danno dei lavoratori e delle loro morti debbano rispondere gli amministratori dotati di delega alla gestione dei problemi legati alla sicurezza e alla salubrità dei luoghi di lavoro, il problema è se possano risponderne anche i membri del consiglio di amministrazione che non hanno deleghe o hanno deleghe diverse.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, l'individuazione, all'interno del consiglio di amministrazione, di un amministratore delegato, al quale affidare la gestione delle problematiche connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro e da qualificare come "datore di lavoro a titolo originario" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008, non "salva" il resto del collegio quando gli investimenti che devono essere eseguiti per fronteggiare i rischi legati alla sicurezza siano così importanti da influire sulla politica aziendale nel suo complesso e debbano essere prese, quindi, dall'organo amministrativo nel suo insieme.

In conclusione, i processi per morti da amianto sono molto complessi perché combinano insieme problemi di causalità, problemi legati all'individuazione della posizione di garanzia (specialmente tra i membri che compongono

Riquadro 12

Art. 434, «Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi», codice penale

«Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.»

il consiglio di amministrazione) e, infine, problemi di colpa.

Il rischio è che in tutti questi passaggi possa insinuarsi un dubbio che imponga un'assoluzione (come è accaduto nelle sentenze di primo grado della vicenda di Porto Marghera) oppure, all'opposto, che pur di non rinunciare alla sanzione per fatti ritenuti estremamente gravi, siano sottoposte a eccessiva torsione le categorie generali della teoria del reato (come è accaduto nel secondo e terzo grado di giudizio della vicenda del petrolchimico).

Una vicenda giudiziaria sull'amianto Le contestazioni

Per non incorrere nelle difficoltà processuali descritte, nel caso di una grande azienda produttrice di eternit la scelta della Procura è stata quella di evitare di istruire un processo per omicidio plurimo, preferendo contestare i reati di cui all'art. 437, comma 2, c.p. (omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, aggravata dalla verifica di infortuni; si veda il riquadro 1), e di cui all'art. 434, comma 2, c.p. (disastro innominato doloso, aggravato dalla verifica del disastro).

Entrambi i reati hanno presentato notevoli specificità rispetto al "tradizionale" delitto di omicidio. Si tratta, innanzi tutto, di illeciti posti a tutela dell'incolumità pubblica e non della persona singolarmente considerata, che tutelano un bene generale, superindividuale (la salute di un numero indistinto di persone) e non già un interesse individuale (la vita del singolo). In entrambi i casi, poi, è possibile assistere a un'anticipazione della soglia di rilevanza penale; per aversi consumazione del

reato basta che sia omessa l'installazione di impianti destinati a prevenire i disastri oppure che siano commessi fatti diretti a cagionarli, senza che sia anche necessaria la verifica dell'evento. Il "guadagno" in termini processuali è evidente, con questo tipo di contestazioni la pubblica accusa non era onerata di provare il nesso di causa tra il comportamento ascritto agli imputati e ogni singolo specifico decesso od ogni singola malattia (operazione pressoché impossibile nel caso di specie dato che le persone che hanno contratto patologie amianto-correlate a causa dell'eternit sono qualche migliaio), bensì solo che le condotte tenute dagli imputati erano potenzialmente dannose per la salute umana.

Tra i due reati sussistono, però, anche alcune differenze. Infatti, il primo delitto (art. 437, c.p., rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni) è stato contestato con riferimento ai decessi e alle malattie amianto-correlate che si sono manifestate in danno dei lavoratori assunti alle dipendenze dell'azienda e questo in ragione del fatto che, negli stabilimenti produttivi dell'eternit (in particolare, in quello di Casale Monferrato, dove si è verificato il maggior numero di vittime) le regole precauzionali contro l'assorbimento delle polveri da parte dei lavoratori non sono state sostanzialmente mai rispettate. La seconda ipotesi di reato (art. 434, c.p., disastro innominato), invece, è stata contestata con riferimento alle patologie che hanno colpito persone esterne rispetto all'azienda; le modalità di trasporto della materia prima (che avveniva su autocarri privi di copertura che percorrevano le strade cittadine), l'abitudine di affidare il lavaggio delle tute degli operai o il rammento dei sacchi rotti ai familiari dei lavoratori, la polverosità creata dall'attività industriale in tutta la zona adiacente all'impianto industriale, la prassi di cedere gratuitamente o a prezzi assai modici il cosiddetto polverino (cioè, il materiale di risulta della tornitura) per impiegarlo nella pavimentazione di strade o cortili oppure come isolante negli edifici, le modalità di immediato abbandono degli stabilimenti successivamente alla dichiarazione di fallimento della società hanno prodotto una contaminazione sia dell'ambiente circostante che di una moltitudine di persone che non sono mai state direttamente impiegate nell'attività produttiva e che, dunque, non potevano rice-

vere tutela ai sensi dell'art. 437, c.p.

La sentenza

Il Tribunale di Torino ha ritenuto fondate entrambe le contestazioni e ha condannato a 16 anni di reclusione i due imputati.

La motivazione, nelle sue 714 pagine, ha affrontato con dovizia di particolari e ampio approfondimento ogni singolo aspetto della vicenda.

Preliminarmente, il Collegio, al fine di chiarire il ruolo degli imputati nella vicenda *de quo*, ha descritto i vari passaggi societari della società titolare di quattro stabilimenti a Casale Monferrato, Cavagnolo, Bagnoli e Rubiera.

Questa società, fondata con diversa denominazione agli inizi del secolo scorso e originariamente di proprietà italiana, negli anni '50 è stata acquisita da una multinazionale belga operante nel settore dell'amianto che, a sua volta, negli anni '70, ne ha ceduto il controllo a un gruppo svizzero. I giudici hanno ritenuto che nel corso dei decenni in cui la società italiana è stata parte del gruppo multinazionale, prima belga e poi svizzero, le scelte strategiche e produttive più rilevanti siano state prese in seno alle società estere capo-gruppo, che hanno sempre fornito agli amministratori italiani indicazioni vincolanti quanto alle modalità di produzione e agli investimenti da operare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente. Gli imputati, che sono stati amministratori delegati non della società italiana, ma delle controllanti belga e svizzera, sono stati giudicati, quindi, per i fatti connessi alla gestione degli stabilimenti presenti in Italia.

Ampio spazio della motivazione è poi dedicato all'analisi del dibattito scientifico relativo alle patologie correlate all'inalazione di amianto.

La sentenza ha affrontato, in primo luogo, il problema del momento a partire dal quale può essere ritenuta acquisita la conoscenza delle potenzialità patogenetiche dell'amianto, affermando che i grandi gruppi industriali, già tra gli anni '60 e l'inizio degli anni '70, conoscevano la pericolosità del materiale, non solo con riferimento al rischio di asbestosi e di tumore polmonare, ma anche relativamente al rischio di mesotelioma (pleurico e peritoneale).

In secondo luogo, i Giudici si sono soffermati sulla questione se anche il mesotelioma, al

pari del tumore polmonare o dell'asbestosi, potesse essere considerato patologia dose-dipendente e se, quindi, anche le esposizioni successive alla prima potessero essere reputate causali rispetto all'insorgenza della patologia.

Questa questione è di estrema rilevanza nel processo. Nell'ipotesi in cui sia possibile ritenere che le esposizioni alla sostanza venefica successiva alla prima non abbiano influenza sul decorso della patologia (e che, quindi, l'amianto sia "dose-indifferente", secondo l'impostazione medica della cosiddetta *trigger dose*), alcun rimprovero potrebbe essere mosso ai soggetti che, come gli imputati, hanno amministrato la società quando questa prima esposizione era già avvenuta. Ogni eventuale loro condotta (sia attiva che omissiva) dovrebbe essere considerata, infatti, ininfluente rispetto all'evento, ascrivibile nella sua interezza solo a colui che ha dato causa o, comunque, permesso l'esposizione iniziale. Qualora, invece, sia possibile ritenere di aderire alla teoria medico-scientifica secondo la quale le esposizioni successive alla prima possano accelerare il decorso della malattia e, quindi, avere l'effetto di ridurre la speranza di vita del soggetto contaminato, tutte le condotte di coloro che, nel tempo, si sono succeduti alla guida dell'azienda (che nulla hanno fatto per eliminare o ridurre l'esposizione) possono essere chiamati a rispondere per aver contribuito a cagionare l'evento infausto in danno del dipendente.

La questione è stata posta in molti processi da esposizione all'amianto. Sono state poche le pronunce che hanno ritenuto attendibile la teoria della *trigger dose*, invece invocata dai colleghi difensivi (sentenza del Tribunale di Chiavari 13 novembre 2002, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Genova 16 marzo 2005; sentenza del Tribunale di Chiavari 13 marzo 2003, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Genova 10 marzo 2005; in entrambi i casi, peraltro, la Cassazione ha annullato con rinvio le sentenze della Corte d'Appello, si vedano le sentenze della Cass., sez. IV, 22 novembre 2007, n. 5117, e sez. IV, 22 maggio 2007, n. 25528); molto più numerose, per contro, sono state le sentenze secondo le quali anche i mesoteliomi sarebbero patologie dose-correlate (si vedano le sentenze della Cass., sez. IV, 12 novembre

2008, n. 42128, sez. IV, 11 aprile 2008, n. 22165, sez. IV, 29 novembre 2004, n. 7630, sez. IV, 9 maggio 2003, n. 37432, sez. IV, 11 luglio 2002, n. 988, della Corte di Appello di Trento 24 ottobre 2008, del Tribunale di Cuneo 20 dicembre 2008, del Tribunale di Bari 16 giugno 2009, del Tribunale di Mantova 14 gennaio 2010).

In questo ampio dibattito è intervenuta, infine, la recente sentenza della Cassazione, sezione IV, 17 settembre 2010, n. 43786, secondo la quale, con riferimento alla questione della dose-dipendenza del mesotelioma, il giudice dovrebbe:

- appurare se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide e obiettive basi, una legge scientifica in ordine all'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione dopo l'iniziazione del processo carcinogenetico;
- nell'ipotesi affermativa, determinare se si sia in presenza di una legge universale o solo probabilistica in senso statistico;
- nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, chiarire se l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definitive e significative acquisizioni fattuali.

Il Tribunale di Torino ha ritenuto di non poter aderire a quest'ultimo orientamento in quanto, se il giudice si adoperasse secondo le indicazioni fornite da questa pronuncia, finirebbe per divenire artefice delle leggi scientifiche anziché fruitore delle stesse, oltre tutto nell'evidente assenza di strumenti tecnici per distinguere la scienza "affidabile" dalla scienza "spazzatura".

Secondo il Tribunale, invece, è possibile ritenere che la proporzione dei mesoteliomi aumenti con l'aumentare del livello di esposizione e che, dunque, concordamente con la giurisprudenza maggioritaria, le esposizioni successive alla prima debbano essere ritenute causalmente rilevati rispetto all'evento finale. Quanto all'art. 437, c.p. (omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), il Tribunale ha ritenuto che gli imputati fossero perfettamente a conoscenza delle condizioni in cui erano gli stabilimenti della società imputata, della pessima qualità degli ambienti di lavoro, della pericolosità delle specifiche lavorazioni, dell'elevata mortalità degli operai che ne derivava. Sotto il profilo causale, inoltre, poiché

tutte le patologie amianto-correlate insorte tra i lavoratori sono state ritenute dose-dipendenti, queste sono addebitabili a tutti coloro che hanno assunto funzioni di amministrazione nelle società coinvolte, compresi gli imputati.

Quanto all'art. 434, c.p. (disastro innominato doloso), realizzato con contegni commissivi di diffusione dell'amianto al di fuori dei luoghi di lavoro, i Giudici hanno ritenuto che, sebbene queste attività non siano state personalmente realizzate dagli imputati, gli stessi ne devono comunque rispondere. Di tanto gli imputati erano consapevoli e la mancata adozione, da parte loro, di qualsiasi provvedimento tendente a rimuovere la situazione esistente è servito a rafforzare, negli esecutori materiali della condotta, il proposito di continuare in questa attività penalmente rilevante.

Quindi, gli imputati sono ritenuti responsabili per entrambi i reati a loro ascritti.

Alcune brevi considerazioni finali

I casi dell'acciaieria e dell'azienda produttrice di eternit hanno rappresentato due emblematici esempi delle più recenti tendenze giurisprudenziali in materia di diritto penale del lavoro.

È significativo che tanto nell'una quanto nell'altra vicenda al vertice aziendale siano contestate condotte di carattere doloso e non, come è sempre tradizionalmente accaduto, di tipo colposo.

Il cambio di registro è evidentemente dovuto alla volontà di sottolineare il disvalore sociale della condotta di chi, alla guida di primarie

aziende italiane, scientemente abbia sottovalutato i rischi ai quali sono esposti i lavoratori, senza curarsi di operare alcuna implementazione del livello di sicurezza.

La contestazione del reato doloso, per contro, ha posto problemi di accertamento non facilmente superabili. L'istituto del dolo eventuale, infatti, deve essere "utilizzato" con estrema attenzione per evitare che, in assenza di un'effettiva accettazione del rischio di accadimento dell'evento, il dolo si trasformi surrettiziamente in colpa, questo con grave pregiudizio del principio della correlazione tra accusa e sentenza e, pertanto, del diritto di costituzione di difesa.

Quanto alle fattispecie "avamposto" degli artt. 434 e 437, c.p., occorre evidenziare che si tratta di norme che, astrattamente, si prestano a sanzionare i fenomeni di macro-esposizione al pericolo di un numero indistinto di lavoratori o, anche, di soggetti terzi. Nemmeno questa alternativa, però, è esente da aspetti problematici; infatti, con riferimento all'art. 437, c.p., la declaratoria di condanna è retta sulla malferma opzione interpretativa che ha ricondotto al concetto di "infortunio" anche le "malattie professionali", con il rischio che il costruito accusatorio, a oggi condiviso dai giudici della sentenza in materia di eternit, possa arrestarsi contro il divieto dell'*analogia in malam partem*.

Infine, né per il reato di omicidio volontario né per quelli di cui agli artt. 434 e 437, c.p., è stata prevista la responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001, con evidente limitazione dell'efficacia deterrente della pena. ■



PAGIN@24
LIBRERIA DIGITALE,
AGGIORNAMENTO IN UN CLICK.

PAGIN@24 è l'innovativa libreria digitale dove puoi scegliere e acquistare in formato PDF le pubblicazioni del Gruppo 24 Ore.

La soluzione più semplice e veloce per il tuo aggiornamento.

SCEGLI
il tuo ebook.
È FACILE!

ACQUISTA
Risparmi fino
al 50%

SCARICA
la pubblicazione
in PDF

LEGGI
e stampa, è
COMODO
e VELOCE!

www.pagina24.ilsolo24ore.com

GRUPPO 24 ORE